



R.G. TRIB. FED n. 113/10

(R.G. e Proc. Disc. P.A. n. 113/10)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 20 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti dell'incolpata signora **Emanuela Mollica** (Tessera F.I.S.E. n. 24421M)

Premesso che

- con atto di incolpazione e rinvio a giudizio depositato in data 25 febbraio 2011 (inizialmente avanti al Giudice Unico Regionale Puglia) con allegata produzione documentale, la signora Emanuela Mollica è stata rinviata a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione dell'articolo 1 del vecchio Regolamento di Giustizia, nonché degli articoli 10 e 13 dell'allora vigente Statuto Federale, per aver consentito che un cavallo partecipasse ad una competizione (Concorso Salto Ostacoli, cat. C 130, tenutosi il 29 agosto 2010 a Casarano, Lecce) utilizzando un passaporto relativo ad un diverso cavallo, di proprietà dell'incolpata medesima;
- visto l'articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all'incolpata e alla Procura Federale;
- all'udienza odierna sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto, Avvocato Cristina Varano, nonché il Sostituto Procuratore, Avvocato Giorgia Pellerano. Nessuno è comparso per l'incolpata.



La Procura Federale ha insistito per la richiesta di estinzione per prescrizione del presente procedimento in quanto l'atto di deferimento è stato depositato in data 25 febbraio 2011.

Rilevato che

- l'atto di incolpazione e deferimento è stato depositato il 25 febbraio 2011;
- per tale ragione la Procura Federale ha insistito chiedendo l'estinzione del presente procedimento per prescrizione ai sensi di cui all'art. 33 del Vecchio Regolamento di Giustizia, essendo ormai decorsi oltre tre anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione e cioè dal deposito dell'atto di deferimento e di incolpazione ;
- questo Tribunale condivide le conclusioni rassegnate dalla Procura Federale,

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1 e 33 del vecchio Regolamento di Giustizia e gli articoli 10 e 13 dello Statuto Federale;

dichiara

- estinto il presente procedimento ai sensi di cui all'art. 33 del vecchio Regolamento di Giustizia, perché prescritto, in quanto l'infrazione è stata commessa da oltre 3 anni dal deposito dell'atto di deferimento e incolpazione;
- si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla predetta incolpata, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 20 luglio 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica